



Prot. n. 01408/2004/AM

A.C. 5369

*Conversione DL 241/2004 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.*

Dopo essere stato esaminato dal Senato (A.S. 3107), congiuntamente alla Commissione Affari Costituzionali, il provvedimento giunge in data 25 ottobre alla Camera dei Deputati in sede consultiva.

La proposta di legge muove dalla regola generale, sancita dalla legge Bossi sull'immigrazione, che prevede l'accompagnamento coatto dello straniero espulso alla frontiera. La regola in questione è stata però dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale.

Con le sentenze 222 e 223 del 2004, la Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale:

- dell'articolo 13, comma 5-bis, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie di difesa.
- dell'articolo 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto e il procedimento mediante rito direttissimo per il reato di trattenimento sul territorio statale senza motivo in violazione dell'ordine del questore (a questo proposito la Corte ritiene irragionevole e priva di qualunque funzione processuale la limitazione provvisoria della libertà personale).

L'Atto della Camera 5369 quindi introduce su questo argomento la competenza del giudice di pace territorialmente competente. Questi, oltre alla competenza per le due ipotesi di convalida degli articoli 13 e 14, riceve competenza per l'ipotesi di ricorso avverso il decreto di espulsione.

L'articolo 1 del provvedimento stabilisce che la convalida del provvedimento di espulsione con immediato accompagnamento alla frontiera debba avvenire prima dell'esecuzione del provvedimento, che rimane sospesa fino alla decisione.

In caso di convalida, il provvedimento di espulsione diventa esecutivo e lo straniero dovrà essere immediatamente accompagnato alla frontiera.

Sono poi innalzate le pene per lo straniero espulso che faccia rientro in Italia (da contravvenzione si passa a delitto ed in questo modo la Corte Costituzionale non può opporsi alla custodia cautelare) e per lo straniero che viola l'ordine del questore di abbandonare il territorio italiano entro 5 giorni; in entrambi i casi è previsto il rito direttissimo e l'arresto obbligatorio.

E' contemplato poi un inasprimento delle pene anche per chi trae profitto dall'ingresso di clandestini.

Dott. Alessandro Christiano Marelli  
Settore Giustizia, immigrazione e difesa

Milano, 26.X.2004